RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 50

Reclami contro i risultati delle elezioni

Contro i risultati delle elezioni, nonche' contro tutti i vizi relativi al procedimento elettorale e alle relative decisioni, alle candidature, allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti, ciascun iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale forense, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione. Il reclamo, a pena di inammissibilita', e' depositato presso il Consiglio nazionale forense tramite posta elettronica certificata e contestualmente notificato al consiglio dell'ordine e ai consiglieri eletti. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-50-reclami-contro-i-risultati-delle-elezioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it